

n. xxxx/2021 R.G.



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
Settore delle controversie di lavoro
e di previdenza

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa xxxxx xxxxx
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. xxxx/2021 RG Lav. promossa da:

xxxxx xxxxxxxxxxxx , con gli avv.ti xxxx, xxxxx, xxxx, xxxxx e xxxxxxx

ricorrente

contro

MINISTERO ISTRUZIONE, con il dott. xxxxxxx

resistente



Premesso che:

- il ricorrente ha svolto i seguenti servizi a tempo determinato alle dipendenze del Ministero resistente:
 - a) dal 16/01/20 al 12/06/20 come docente;
 - b) dal 16/10/20 al 05/06/21 come collaboratore scolastico;
- egli domanda l'accertamento del proprio diritto a percepire in relazione al predetto servizio:
 - a) la retribuzione professionale docenti (semplificativamente indicata anche con l'acronimo RPD) prevista dall'articolo 7 del CCNL del 15.03.2001 per il primo periodo (anno scolastico 2019/2020);
 - b) il Compenso Individuale Accessorio (semplificativamente indicato anche con l'acronimo CIA) previsto dall'articolo 25 del CCNL del 31.08.1999 per il secondo periodo (anno scolastico 2020/2021);
- trattasi di compensi corrisposti dal Ministero, sino a oggi, esclusivamente al personale di ruolo ovvero titolare di contratto a tempo determinato di durata annuale (con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno);
- il Ministero resistente domanda il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto;

rilevato che:

- il ricorrente sostiene l'illegittimità della condotta della controparte in ragione della sostanziale equivalenza qualitativa dei compiti a lui assegnati e svolti rispetto a quelli dei docenti/collaboratori scolastici di ruolo e precari con supplenze annuali, e quindi la radicale assenza di giustificazioni rispetto alla diversità del trattamento retributivo;
- il Ministero invoca invece la previsione dell'art. 25 del CCNI del Comparto Scuola del 31-8-1999, che regola il compenso individuale accessorio e che è stata



- svolte dai docenti a tempo indeterminato o da quelli assunti a tempo determinato con termine fissato al 30 giugno o al 31 agosto;
- il principio di non discriminazione sancito dalla richiamata clausola 4 deve pertanto *“guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto eurounitario”*;
 - sulla base di tale presupposto la Corte di Cassazione ha quindi stabilito la necessità di ritenere *“che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio «al personale docente ed educativo», senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle «modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo”,* giacché *“una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del Ministero, secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di «periodi di servizio inferiori al mese»”*;
 - la domanda va pertanto accolta, in quanto *“l'art. 7 del CCNL 15.03.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/90/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il*



personale docente e d educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle “modalità stabilite dall’art. 25 del CCNI del 31.08.1999” deve intendersi ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio”;

quanto al CIA, rilevato che:

- non pare percorribile, rispetto al contenuto dell’art. 25 del CCNI del 31.8.1999, la strada dell’interpretazione conforme al diritto sovranazionale suggerita dalla Corte di Cassazione con riferimento all’art. 7 CCNL 15.3.2001;
- il comma 1 prescrive infatti in modo molto chiaro il riconoscimento del trattamento al (solo) “*sottoelencato personale*”, ed il relativo elenco comprende tre categorie ben individuate:
 - 1) personale con rapporto a tempo indeterminato;
 - 2) personale con rapporto a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l’intero anno scolastico;
 - 3) personale con rapporto a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche;
- le previsioni di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 25, secondo cui il compenso in questione spetta in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato e la liquidazione va fatta in misura di 1/30 per ciascun giorno di servizio, in caso di servizio di durata inferiore al mese, devono pertanto deve interpretarsi in coerenza con la chiara limitazione di cui al comma 1, e devono quindi intendersi riferite alle ipotesi in cui, ad esempio, il conferimento dell’incarico fino al termine delle attività didattiche avvenga oltre il termine iniziale dell’anno scolastico oppure vengano in rilievo le ipotesi “*assimilate al servizio*”. Non si ritiene che le predette



previsioni possano invece di per sé valere ad estendere la platea dei destinatari individuata nell'incipit dell'art. 25;

- si riporta tuttavia, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., quanto affermato da questo Tribunale con la sentenza pronunciata all'esito del procedimento r.g. n. 883/2021, per la parte che si ritiene pienamente condivisibile: *“la giurisprudenza della CGUE in relazione alla clausola 4 dell'accordo quadro è consolidata nell'affermare che la stessa esclude in generale qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata e, in quanto auto-esecutiva, può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, anche disapplicando, nei rapporti (verticali) con la p.a., qualsiasi contraria disposizione del diritto interno”*.
- l'art. 25 del CCNI del 31.8.1999 va pertanto disapplicato, nella parte in cui esclude dal suo ambito applicativo il personale assunto a tempo determinato non ricompreso nelle categorie di cui ai punti b) e c) del comma 1. La diversità di trattamento del predetto personale rispetto a quello espressamente contemplato dalla disposizione, infatti, non è giustificata da alcuna valida ragione oggettiva, e si pone pertanto in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE;
- ne consegue l'accoglimento della domanda anche *in parte qua*;
- ciò chiarito con riguardo all'*an*, non vi è controversia tra le parti rispetto al calcolo della somma conseguentemente dovuta al ricorrente, e deve pertanto ritenersi corretto l'importo complessivo di euro 1.386,77 indicato in ricorso;
- ogni ulteriore questione è assorbita;
- le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo con distrazione in favore degli antistatari.



P.Q.M.

Il giudice, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, eccezione ed istanza disattesa o assorbita:

- accerta il diritto del ricorrente al riconoscimento delle voci retributive rivendicate;
- condanna conseguentemente il Miur al pagamento in suo favore della somma di euro 1.386,77 oltre accessori di legge;
- condanna altresì il Miur alla rifusione in favore del ricorrente delle spese, che liquida in complessivi € 1.000,00, oltre a spese generali, iva e cpa, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Vicenza, 3.2.2022.

Il Giudice

dott.ssa xxxxx xxxxxxxx

